

## COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E INTERNI

64.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 APRILE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE SILVIA BARBIERI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		Ferrara Giovanni (gruppo comunista-PDS) ..	14
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	3		17, 18
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		Gaspari Remo, <i>Ministro per la funzione pubblica</i> .....	15, 16, 17
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ( <i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i> ) (5558) ...	3	<b>Votazione nominale:</b>	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> , (gruppo PSI), <i>Relatore f.f.</i> .....	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	18
Ferrara Giovanni (gruppo comunista-PDS)	4, 5, 7	<b>Disegno e proposte di legge</b> (Rinvio del seguito della discussione):	
Orsini Gianfranco (gruppo DC) .....	12	Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464);	
Pacetti Massimo (gruppo comunista-PDS) ...	12	Tortorella ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214);	
Spini Valdo, <i>Sottosegretario di stato per l'interno</i> .....	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	Tassone: Modifiche delle norme di accesso alla dirigenza dello Stato (3317);	
Tarabini Eugenio (gruppo DC) .....	9	Caria: Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (4586) .....	18
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	18, 19
Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti (5412) .....	13	Ciaffi Adriano (gruppo DC) .....	19
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> , (gruppo PSI), <i>Relatore f.f.</i> .....	13, 14, 15, 16, 17, 18	Gaspari Remo, <i>Ministro per la funzione pubblica</i> .....	19
Barbieri Silvia, <i>Presidente</i> .....	17		
Ciaffi Adriano (gruppo DC) .....	17		

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9.**

ADRIANO CIAFFI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Bertoli, Soddu e Binetti sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Sorice, Mensurati e Gaspari.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (5558).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Differimento di termini previsti da disposizioni legislative », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 13 marzo 1991.

Comunico che la XI Commissione lavoro pubblico e privato ha espresso parere favorevole e che la V Commissione bilancio, « preso atto dell'urgenza del provvedimento, volto tra l'altro ad evitare l'emanazione di un ulteriore decreto-legge, urgenza che tuttavia contrasta con l'esigenza di approfondire le implicazioni finanziarie del provvedimento », ha espresso « parere favorevole con l'osservazione che sarebbe opportuno evitare, per il futuro, l'ulteriore ricorso a proroghe di

normative a carattere transitorio la cui stabilizzazione comporta, tra l'altro, effetti finanziari non sufficientemente chiariti ».

Poiché l'onorevole Soddu è assente, svolgerò io stesso le funzioni di relatore, raccomandando fin d'ora l'approvazione del provvedimento in esame.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiara chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

**ART. 1.**

*(Interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato).*

1. È differito al 31 dicembre 1991 il nuovo termine già indicato dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per quanto concerne gli interventi in favore della comunità scientifica ed in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui agli articoli 9 e 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363. Al relativo onere, complessivamente valutato nel limite massimo di lire 20 miliardi, si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

*(È approvato).*

## ART. 2.

*(Sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania).*

1. L'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, disposta per il triennio 27 agosto 1981-26 agosto 1984, prorogata da ultimo al 31 dicembre 1990 dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, è ulteriormente differita al 31 dicembre 1991.

*(È approvato).*

## ART. 3.

*(Silenzio-assenso per le concessioni edilizie).*

1. Il termine previsto, da ultimo, al 31 dicembre 1990 dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1990, n. 128, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni previste dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è differito al 31 dicembre 1991.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 4.

*(Localizzazione di programmi costruttivi di edilizia economica e popolare in zone residenziali dei piani regolatori).*

1. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere di urbanizzazione, dei servizi pubblici e degli interventi pubblici di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata, il termine indicato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1990 dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, è differito al 31 dicembre 1991.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 4.*

4. 1.

Pacetti, Ferrara.

I proponenti intendono illustrarlo?

GIOVANNI FERRARA. No, signor presidente: l'emendamento si illustra da sé.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Anche io, in qualità di relatore, esprimo parere contrario.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4, del quale gli onorevoli Pacetti e Ferrara hanno chiesto la soppressione.

*(È approvato).*

Risulta pertanto respinto l'emendamento 4.1.

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 5.

*(Cessione e assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata).*

1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, già prorogati al 31 dicembre 1990 dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1990, n. 128, sono differiti al 31 dicembre 1991, limitatamente agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 5.*

5. 1.

Ferrara, Pacetti.

GIOVANNI FERRARA. Anche l'emendamento in esame non ha bisogno di illustrazione, dal momento che il suo significato risulta estremamente chiaro.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Anche io, in qualità di relatore, esprimo parere contrario.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 5, del quale gli onorevoli Ferrara e Pacetti hanno chiesto la soppressione.

*(È approvato).*

Risulta pertanto respinto l'emendamento 5.1.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

*(Opere di edilizia penitenziaria).*

1. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della predetta legge, è differito al 31 dicembre 1991.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 6.*

6. 1.

Pacetti, Ferrara, Barbieri.

GIOVANNI FERRARA. Anche l'emendamento 6.1 si illustra da sé.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Anche io, in qualità di relatore, esprimo parere contrario.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 6, del quale gli onorevoli Pa-

cetti, Ferrara e Barbieri hanno chiesto la soppressione.

*(È approvato).*

Risulta pertanto respinto l'emendamento 6.1.

Poiché agli articoli 7, 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

*(Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 con sede in Palermo è soppresso. Le residue funzioni vengono esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia con sede in Palermo, cui è trasferito il relativo personale, nonché gli uffici dirigenziali già individuati presso il soppresso Ispettorato.

*(È approvato).*

ART. 8.

*(Lavoro straordinario del personale degli istituti di previdenza).*

1. La deroga alle vigenti disposizioni per lo svolgimento del lavoro straordinario da parte del personale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può essere autorizzata, con le modalità di cui al comma 2 e con validità fino al 31 dicembre 1991.

2. Le prestazioni di lavoro straordinario oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 29.038.000.000, è posto a carico dei bilanci delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

*(È approvato).*

## ART. 9.

(Certificato di prevenzione incendi).

1. La normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, concernente gli edifici di interesse artistico e storico e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o ad ospitare manifestazioni culturali, sarà emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1991. Si osservano le disposizioni dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 10.

(Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi).

1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1990, n. 128, decorre improrogabilmente dal 1° gennaio 1992.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, sostituire le parole decorre improrogabilmente dal 1° gennaio 1992 con le seguenti decorre improrogabil-

mente trenta giorni dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

10. 1.

Pacetti, Barbieri, Ferrara.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 10.1.

PRESIDENTE. Anche io, in qualità di relatore, esprimo parere contrario.

Pongo in votazione l'emendamento Pacetti ed altri 10.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 11.

(Integrazione dell'istanza per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi).

1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è fissato improrogabilmente al 31 dicembre 1991.

2. Entro lo stesso termine è consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni.

3. Limitatamente alla durata della proroga di cui al comma 1, i versamenti, eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'arti-

colo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relativi ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 11, comma 1, sostituire le parole è fissato improrogabilmente al 31 dicembre 1991 con le seguenti è fissato improrogabilmente al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.*

11. 1.

Pacetti, Ferrara.

GIOVANNI FERRARA. L'emendamento 11.1, nonostante sia riferito ad un diverso articolo, riproduce la stessa formulazione dell'emendamento esaminato in precedenza.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 11.1.

PRESIDENTE. Anche io, in qualità di relatore, esprimo parere contrario.

Pongo in votazione l'emendamento Pacetti e Ferrara 11.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 11.  
*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 12.

*(Ammodernamento e potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).*

1. È differito al 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 indicato dall'articolo 26 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per quanto concerne la fa-

coltà di convenzionamento con terzi per l'ammodernamento e potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 12.*

12. 1.

Ferrara, Pacetti, Barbieri.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.1.

PRESIDENTE. Anche io, in qualità di relatore, esprimo parere contrario.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 12, del quale gli onorevoli Ferrara, Pacetti e Barbieri hanno chiesto la soppressione.

*(È approvato).*

Risulta pertanto respinto l'emendamento 12.1.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 13.

*(Servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri).*

1. È differito al 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 indicato dall'articolo 27 della legge 31 maggio 1990, n. 128, riguardante l'efficacia delle norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale, di cui all'articolo 3 della legge 18 luglio 1984, n. 370.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 2 miliardi

per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero impiegato presso l'Amministrazione centrale ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

*(Accordi di Osimo di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73).*

1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e alle attività di ricerca e di promozione scientifica e culturale connesse, sino alla concorrenza della somma di lire 800 milioni per l'anno 1991.

2. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento e della relativa segreteria, di cui all'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, già prorogate fino al 31 dicembre 1990 con l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, possono essere svolte fino al 31 dicembre 1991, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi terzo e quarto, della legge 22 dicembre 1982, n. 960. Per consentire il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1991.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 900 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per

l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 14.*

14. 1.

Pacetti, Ferrara.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 14.1.

PRESIDENTE. Anche io, in qualità di relatore, esprimo parere contrario.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 14, del quale gli onorevoli Pacetti e Ferrara hanno chiesto la soppressione.

*(È approvato).*

Risulta pertanto respinto l'emendamento 14.1.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

*(Completamento di strutture turistiche nell'Adriatico).*

1. È prorogato al 31 dicembre 1991 il termine del 30 giugno 1991 relativo al completamento delle opere previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424.

2. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, possono essere impegnate nell'anno 1991.

*(È approvato).*



Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

*(Provvidenze per la Valtellina  
e zone adiacenti).*

1. Il termine di tre anni di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, concernente la realizzazione di insediamenti produttivi nei territori di cui all'articolo 1 della medesima legge, è differito di diciotto mesi.

2. La proroga di tre anni dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, decorre dalla data di approvazione del piano di cui all'articolo 5 della medesima legge.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano soltanto alle iniziative poste in essere entro il 1990.

A tale articolo sono stati presentati il seguente emendamento ed il seguente articolo aggiuntivo:

*Sopprimere il comma 3.*

16. 1.

Tarabini.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Completamento opere  
connesse alle Colombiane).*

1. È prorogato al 30 agosto 1992 il termine del 27 febbraio 1992 relativo al completamento delle opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373, previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205.

16. 01.

Manfredi, Cerutti, Martuscelli,  
D'Angelo, Galli, D'Addario.

EUGENIO TARABINI. L'originaria formulazione dell'articolo 16 non creava alcun problema particolare. Il « guaio » è stato prodotto da un emendamento approvato dal Senato, che ha aggiunto un comma che, a mio parere, è privo di senso. Va considerato infatti che il comma 3, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, si riferisce formalmente ad entrambi i commi precedenti, mentre la logica avrebbe comportato che il riferimento fosse fatto esclusivamente al primo di essi. Inoltre, tale comma appare incomprendibile nel momento in cui ci si interroga sulle ragioni che avevano indotto il Governo a predisporre il testo dell'articolo in esame, disponendo un differimento di termini di diciotto mesi. Il Governo, poiché le provvidenze disposte dalla legge a favore della Valtellina per la realizzazione di nuove iniziative risultano tutte collegate al piano economico, dal momento che quest'ultimo non era e non è stato ancora predisposto ha ritenuto di disporre una proroga di diciotto mesi in modo da consentire l'approvazione del piano e la determinazione delle provvidenze delle quali potranno godere gli imprenditori interessati. Questa è la ragione del differimento del termine previsto nel testo in esame.

Infatti, la proroga disposta dall'articolo 16 riguarda un termine riferito agli investimenti collegato ad una agevolazione che, tuttavia, era immediatamente operativa. Mi riferisco all'agevolazione fiscale per l'acquisto dei terreni da parte degli imprenditori interessati ai nuovi investimenti. La norma di riferimento è rappresentata dal comma 4 dell'articolo 11 della legge 2 maggio 1990, n. 102, concernente interventi a favore della Valtellina, in base alla quale gli acquisti di terreni finalizzati agli investimenti scontano l'imposta fissa. Tuttavia, va considerato che tale ultimo beneficio è fruibile solo nell'ipotesi in cui l'investimento avvenga entro tre anni. Tale ipotesi non si è avverata in ragione del fatto che gli imprenditori, o almeno parecchi di loro, hanno proceduto all'acquisto di terreni nella prospettiva di beneficiare delle

provvidenze previste dalla legge, ma non hanno realizzato gli investimenti perché non sanno ancora se il piano li ammetterà o meno ai benefici previsti.

Pertanto, la disposizione del comma 3 introdotta dal Senato è fuor di ogni logica. Infatti, stabilire che « le disposizioni di cui al presente articolo si applicano soltanto alle iniziative poste in essere entro il 1990 » significa riferirsi ad investimenti già realizzati e significa, quindi, non limitare, ma contraddire la disposizione del primo comma, che riguarda investimenti ancora da fare. L'alluvione delle zone della Valtellina risale alla seconda metà del 1987, per cui grosso modo chi ha eseguito gli acquisti a partire dal 1988 ed ha proceduto agli investimenti non ha alcuna necessità di questo ultimo comma. Anche coloro i quali non hanno ancora proceduto all'acquisto dei terreni non hanno problemi perché dal momento in cui lo faranno disporranno comunque di tre anni di tempo per procedere agli investimenti. Gli unici penalizzati sono coloro i quali hanno acquistato i terreni fidando sul fatto che lo Stato approvasse il piano nel triennale previsto.

Per tali ragioni ribadisco che il comma 3 dell'articolo 16 è privo di senso e, anzi, ritengo che a questo punto, piuttosto che lasciarlo nella formulazione attuale, sarebbe preferibile sopprimere l'intero articolo.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è in generale contrario a qualsiasi emendamento, in quanto auspica un'approvazione sollecita del disegno di legge che stiamo esaminando in seconda lettura.

PRESIDENTE. Il relatore si rimette alla Commissione sull'emendamento Tarabini 16.1.

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16, con la modifica testé apportata.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Manfredi ed altri 16.01. Si tratta sostanzialmente delle opere relative alle Colombiadi.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Il relatore ora non si rimette più alla Commissione, ma esprime parere favorevole. Infatti, essendo stato approvato un emendamento, viene meno la necessità di lasciare immutato il provvedimento.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A questo punto, mi rimetto alle valutazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 16.01, accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(*Gestioni fuori bilancio*).

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, è differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio, e comunque non oltre il 30 novembre 1991.

2. Le gestioni fuori bilancio inerenti le attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, sono differite fino al 30 novembre 1991.

3. Restano validi gli atti e salvi gli effetti delle attività ed operazioni compiute nel periodo successivo alla scadenza dei termini previsti dalle leggi indicate nei commi 1 e 2, e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli onorevoli Pacetti e Ferrara hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 17.*

17. 1.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 17, di cui i deputati Pacetti e Ferrara hanno chiesto la soppressione.

*(È approvato).*

L'emendamento Pacetti e Ferrara 17. 1 è pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

*(Scarichi dei frantoi oleari).*

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, prorogato, da ultimo, dall'articolo 24 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è differito al 31 marzo 1993.

Gli onorevoli Pacetti e Ferrara hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 18.*

18. 1.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 18, di cui i deputati Pacetti e Ferrara hanno chiesto la soppressione.

*(È approvato).*

L'emendamento Pacetti e Ferrara 18. 1 è pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

*(Aiuti creditizi alle aziende agricole e zootecniche).*

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre

1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, in materia di aiuti creditizi alle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990, è differito al 30 aprile 1991.

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

(.....).

1. I termini fissati dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, sono ulteriormente prorogati di anni 2 a partire dall'entrata in vigore della presente legge, rimanendo stabilito che agli effetti del secondo comma del medesimo articolo 8 la ricostruzione delle unità immobiliari private dovrà comunque essere completata entro il 31 dicembre 1995.

19. 01.

Orsini Gianfranco, Gasparotto.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

(.....).

1. Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già prorogato dall'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, concernente precedente proroga delle occupazioni d'urgenza, è ulteriormente prorogata di due anni.

19. 02.

Pacetti, Barbieri.

Pongo in votazione l'articolo 19.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 19.01.

GIANFRANCO ORSINI. L'articolo aggiuntivo 19.01 è volto a prorogare termini già fissati con la legge n. 190 del 1983, concernenti la ricostruzione degli abitati del Vajont. In sostanza, all'epoca della tragedia vi erano dei minori e degli emigranti che non erano in grado di procedere immediatamente alla ricostruzione, per cui sono stati loro concessi, in virtù della citata legge, cinque anni di proroga; a tali aventi diritto è stata a suo tempo regolarmente assegnata la relativa area e sono stati accantonati i necessari fondi (il contributo, stabilito allora in 5 milioni di lire, è stato successivamente portato a 16 milioni), ora giacenti — e quindi disponibili — presso il magistrato alle acque di Venezia ed il provveditorato di Trieste.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, mi dichiaro favorevole all'articolo aggiuntivo 19.01, essendovi una ragione ancora più forte di quelle che precedentemente abbiamo accolto prorogando altri termini.

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 19.02.

MASSIMO PACETTI. L'articolo aggiuntivo tende a dare risposta ad esigenze di carattere generale, più volte rappresentate in Parlamento anche in occasione della presentazione della legge relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che coinvolgono interessi propri della pubblica amministrazione; in sostanza, si tratta di una richiesta proveniente soprattutto dai comuni i quali sentono la necessità, in pendenza ancora di provvedimenti definitivi per quanto riguarda la legge sui suoli, di disporre dell'unico strumento che consente di intervenire in programmi

di edilizia pubblica. In un quadro complesso appare utile accogliere una norma che corrisponde, peraltro, a ben precisi interessi di carattere generale.

L'atteggiamento del Governo è stato quello di ignorare totalmente i nostri emendamenti e di reiterare alcuni termini oggetto di discussione da lunghissimo tempo: voglio richiamare, in particolare, il dibattito tenutosi lo scorso anno in questa sede su un provvedimento analogo a quello oggi in discussione. Per alcune norme riuscimmo allora a trovare soluzioni dignitose, mentre altre furono cancellate. In quel momento si aprì un discorso con l'esecutivo che mostrava una diversa disponibilità.

Tra l'altro, ci venne garantito che alcune di quelle disposizioni — mi riferisco, sottosegretario Spini, ad una parte della disciplina sui *nulla osta* provvisori di prevenzione incendi — sarebbero state comunque superate perché il Governo si era impegnato più volte a presentare un disegno di legge che, peraltro, il Ministero dell'interno aveva predisposto. Quelle norme furono introdotte dal Parlamento per dare un segno della propria volontà di fissare termini improrogabili. Ora siamo arrivati addirittura alla presa in giro, nel senso che si riproduce la norma qualificando nuovamente il termine come improrogabile.

Poiché riteniamo che la volontà espressa dal Parlamento — e non solo dal gruppo che chi vi parla rappresenta — nel corso del dibattito svoltosi in questa Commissione debba essere tenuta dal Governo in più attenta considerazione, a nome del gruppo comunista-PDS preannuncio che ci orientiamo a chiedere la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

GIANFRANCO ORSINI. Il gruppo democristiano è disponibile ad accogliere l'articolo aggiuntivo Pacetti e Ferrara 19.02.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge n. 5558 è rinviato ad altra seduta, affinché possano essere condotti gli opportuni approfondimenti tra i gruppi e con il Governo. Av-

verto che il dibattito potrà proseguire anche nel corso della giornata odierna, qualora se ne manifestino le condizioni.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti (5412).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti ».

Ricordo che nella seduta del 13 marzo 1991 è stata svolta la relazione introduttiva e si è deliberato di inviare gli emendamenti presentati alla Commissione bilancio per la formulazione del parere di sua competenza.

La Commissione bilancio, in data 23 aprile 1991, « rilevato che l'articolo 16 del decreto-legge n. 76 del 1991, di cui al disegno di legge di conversione n. 5541, reca l'autorizzazione di spesa relativa alla istituzione delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti in Campania, Puglia e Calabria già prevista dal disegno di legge n. 5412, su cui la Commissione bilancio aveva espresso, in data 12 marzo 1991, parere favorevole;

avendo in data 23 aprile 1991 espresso parere favorevole condizionato sul disegno di legge di conversione n. 5541, ha deliberato di riformulare il parere già espresso sul disegno di legge n. 5412 nei seguenti termini:

**PARERE FAVOREVOLE**  
a condizione che:

all'articolo 1, comma 1, la previsione dell'istituzione di nuove sezioni giurisdizionali della Corte dei conti non comprenda le regioni Campania, Puglia e Calabria;

l'articolo 5, comma 1, sia sostituito dal seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.180 milioni per l'anno 1991 ed in lire 4.160

milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti ».

La V Commissione ha altresì deliberato il seguente parere sugli emendamenti trasmessi:

**PARERE CONTRARIO**

sull'emendamento 4.04;

**PARERE FAVOREVOLE**

sugli emendamenti 4.06, 4.01, 4.02, 4.03, e 4.05;

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'emendamento 5.1 a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

1-bis. All'onere derivante dall'applicazione del titolo II della presente legge, valutato in lire 6.400 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ».

Quindi, in sostituzione del relatore, onorevole Soddu, preannuncio la presentazione di emendamenti volti a recepire le condizioni formulate dalla Commissione bilancio.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Sono istituite sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, con circoscrizione estesa al territorio regionale e sede nel capoluogo di regione. Per tali servizi valgono le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, primo comma, 5, 6, 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, nonché, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e l'articolo 118, primo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Si applica altresì, in relazione ai carichi di lavoro, l'articolo 1, terzo e quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

2. Nei giudizi di appello le sezioni riunite della Corte dei conti giudicano con un numero invariabile di cinque magistrati. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da presidenti di sezione. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un congruo numero di consiglieri.

3. Con l'entrata in funzione delle sezioni giurisdizionali regionali di cui al comma 1 sono soppresse le sezioni giurisdizionali ordinarie I e II per le materie di contabilità pubblica, la sezione III per le pensioni civili, la sezione IV per le pensioni militari, nonché le cinque sezioni speciali per le pensioni di guerra.

4. Alle esigenze delle sezioni giurisdizionali regionali e delle sezioni riunite si provvede con l'attuale dotazione organica delle qualifiche inferiori a presidente di sezione. Al personale amministrativo comandato in missione per il funzionamento delle sezioni regionali compete all'assegnazione, che non può essere inferiore ad un periodo di due anni, oltre all'indennità di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, un compenso aggiuntivo per una sola volta, all'atto

della istituzione degli uffici medesimi, nelle seguenti misure lorde:

a) dirigenti .....	lire 7.500.000;
b) qualifiche funzionali IX-VIII e VII .....	lire 7.000.000;
c) restanti qualifiche .....	lire 6.500.000.

A tale articolo ho presentato, in ottemperanza alla condizione posta dalla Commissione bilancio, il seguente emendamento:

*All'articolo 1, comma 1, dopo le parole* Sono istituite *aggiungere le seguenti* con esclusione delle regioni Campania, Puglia e Calabria per le quali vige la disposizione dell'articolo 16 del decreto-legge 13 marzo 1991, n. 76.

1. 1.

Labriola.

GIOVANNI FERRARA. Debbo esprimere perplessità sull'emendamento 1.1 che esclude dalla istituzione di sezioni regionali della Corte dei conti le regioni Campania, Puglia e Calabria, per le quali vige la disposizione dell'articolo 16 del decreto-legge n. 76 del 1991, in quanto la conversione in legge di tale decreto non è certa.

PRESIDENTE. Poiché il disegno di legge verrà trasmesso al Senato, *medio tempore*, l'altro ramo del Parlamento potrà provvedere qualora il Governo rinunci ad inserire nel decreto legge...

GIOVANNI FERRARA. Sì, ma il provvedimento dovrebbe essere nuovamente sottoposto all'esame della Camera.

PRESIDENTE. Dobbiamo applicare la condizione posta dalla Commissione bilancio. Pertanto conviene definire, sulla base delle circostanze attuali, l'iter del provvedimento.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Il Governo è favorevole all'emendamento Labriola 1.1.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

*(È approvato)*.

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART 2.

1. Il commissario del Governo nella regione segnala all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti le cause di danno erariale rilevate nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni regionali.

2. Le commissioni di controllo sulle amministrazioni regionali, di cui all'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e i comitati regionali di controllo sugli atti dei comuni e delle province, di cui all'articolo 41 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono tenuti a comunicare all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti le cause di danno erariale riscontrate nel controllo delle delibere sottoposte a loro esame.

3. I conti consuntivi delle regioni sono trasmessi, dopo l'approvazione, alla sezione regioni ed enti locali della Corte dei conti. La Corte riferisce al Parlamento sulla gestione finanziaria delle regioni, nei modi e nei termini di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

*(È approvato)*.

#### ART 3.

1. La Corte dei conti, nell'esercizio delle sue attribuzioni, può chiedere al Ministro delle finanze che la Guardia di finanza disponga ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincolata. Può disporre, altresì, audizioni personali, rivolgendosi al Ministro competente per le audizioni dei dipendenti statali.

*(È approvato)*.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni che, nei giudizi in materia di pensioni civili, militari e di guerra, prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale, fatta salva la facoltà dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge.

Ricordo che il relatore, onorevole Soddu, ha presentato l'articolo aggiuntivo 4.06 ed io stesso ho presentato gli articoli aggiuntivi 4.01, 4.02, 4.03, 4.04 e 4.05, di cui è già stata data lettura nella seduta del 13 marzo scorso.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Il Governo esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 4.06, 4.01, 4.02, 4.03.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

*(È approvato)*.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4.06.

*(È approvato)*.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4.01, con l'annessa tabella A.

*(È approvato)*.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4.02, con l'annessa tabella B.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4.03.  
(È approvato).

Ritiro l'articolo aggiuntivo 4.04, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, e presento il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-.....

1. La data di inizio del funzionamento delle sezioni staccate istituite dall'articolo 7 è fissata, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 07.

Labriola.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Il Governo esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 4.07, 4.05.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4.07.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4.05.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ricordo che a tale articolo ho presentato l'emendamento 5.1 di cui è stata data lettura nella seduta del 13 marzo 1991. In ottemperanza alla condizione posta dalla Commissione bilancio, tale emendamento è stato così riformulato:

*All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'onere derivante dall'applicazione del titolo II della presente legge, valutato in lire 6.400 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ».

5. 1. (nuova formulazione).

Labriola.

Sempre per soddisfare le condizioni formulate dalla Commissione bilancio, presento altresì il seguente emendamento:

*All'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.180 milioni per l'anno 1991 ed in lire 4.160 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti ».

5. 2.

Labriola.



X LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 APRILE 1991

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1 e 5.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Labriola 5.2.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Labriola 5.1, nel testo riformulato.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé apportate.  
(È approvato).

GIOVANNI FERRARA. Preannuncio il voto favorevole del mio gruppo sul disegno di legge così come emendato, che a nostro avviso riflette le due esigenze che abbiamo sempre sostenuto: quella di regionalizzare la Corte dei conti ai fini di un controllo efficace, puntuale, articolato e decentrato, e quella di consentire che la domanda di giustizia amministrativa venga soddisfatta, in modo che attraverso le sezioni staccate dei TAR nelle regioni che abbiamo indicato si possa garantire una sempre maggiore e molto diffusa tutela dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. Riteniamo pertanto che i nostri sforzi, tesi al raggiungimento di questi obiettivi, siano giunti a buon fine con il testo del quale abbiamo già approvato gli articoli.

Chiediamo al presidente di non ritenere assorbite le proposte di legge volte all'istituzione delle sezioni staccate dei TAR in alcune regioni.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
SILVIA BARBIERI

GIOVANNI FERRARA. Infatti, essendo stato approvato l'emendamento suggerito dalla Commissione bilancio, teso a far sì che questo testo si coordini con il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 76 del 1991, istitutivo, tra l'altro, delle sezioni staccate in alcune regioni, auspichiamo che in sede di esame da parte del Senato si possano coordinare i due testi.

Qualora il decreto-legge non dovesse essere convertito, e non avendo noi ritenuto assorbite le altre proposte, se a causa della mancata approvazione da parte del Senato o per altri motivi le regioni Campania, Puglia e Calabria non riuscissero ad ottenere le sezioni staccate della Corte dei conti, noi potremmo eventualmente, in seconda lettura, provvedere ad estendere ad esse il disposto concernente l'istituzione delle suddette sezioni.

Con queste motivazioni e con questa preoccupazione, voteremo a favore del testo in esame, che ci sembra corrispondere alle esigenze di un maggiore e più efficace controllo e di una più estesa garanzia dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Può ritenersi senz'altro accolta la sua richiesta: tra l'altro, le proposte di legge cui lei ha fatto riferimento non sono iscritte all'ordine del giorno e quindi mantengono una loro autonoma vita.

ADRIANO CIAFFI. Dichiaro l'assenso del mio gruppo a questo importante disegno di legge che ci accingiamo ad approvare. Il provvedimento si inserisce nel quadro del programma di risanamento della pubblica amministrazione, anche come strumento di lotta alla criminalità e per l'affermazione del buongoverno; opera il riavvicinamento al cittadino della cognizione giurisdizionale dei fatti che producono danni al patrimonio pubblico; garantisce un sindacato più incisivo sulle responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici e, soprattutto, prevede il decentramento dei giudizi in materia pensionistica, funzione che veniva svolta centralisticamente, comportando gravi disfunzioni e ritardi.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
SILVANO LABRIOLA

ADRIANO CIAFFI. Indubbiamente, anche l'articolazione in sedi decentrate rappresenta un fatto positivo, probabilmente da

calibrare in relazione ad esigenze effettive più che come raccolta passiva delle varie proposte di legge che erano state presentate.

Complessivamente, ascriviamo il provvedimento tra quelli che incidono profondamente nell'ammodernamento della nostra organizzazione amministrativa e giurisdizionale. Ne raccomandiamo pertanto l'approvazione ed auspichiamo una celere approvazione anche da parte dell'altro ramo del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Desidero solo esprimere un sentimento di gratitudine nei confronti del Governo, che ha consentito di completare il disegno di legge sulla regionalizzazione della Corte dei conti, risolvendo questioni che, come è stato osservato, incidono da tempo ed in maniera obiettiva sull'esercizio della giurisdizione amministrativa. Noi non abbiamo raccolto le proposte di legge sui TAR, ma nella precedente legislatura le abbiamo selezionate in base a dati obiettivi e le abbiamo poi portate all'approvazione del Parlamento.

Ringrazio tutti i colleghi per il sostegno offerto e mi unisco all'auspicio espresso dal collega Ciaffi circa la sollecita definizione del cammino della legge al Senato.

Aggiungo una considerazione che non è secondaria e che esprimo a nome di tutti voi. La Commissione bilancio giustamente ci ha chiesto di escludere dal disegno di legge le tre regioni per le quali si è già provveduto con decreto-legge; la vicenda dimostra che il legislatore può essere più veloce del Governo legislatore.

**GIOVANNI FERRARA.** Con quanta gioia e soddisfazione accolgo questa sua considerazione!

**PRESIDENTE.** Questa è la verità, è una constatazione di fatto: come legislatori parlamentari, abbiamo provato di essere più veloci del Governo legislatore.

Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al co-

ordinamento formale del testo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Votazione nominale.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti » (5412):

Presenti e votanti .....	27
Maggioranza .....	14
Hanno votato sì .....	27
Hanno votato no .....	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:*

Angius, Balestracci, Barbera, Barbieri, Calderisi, Chiriano, Ciaffi, Ciocci Carlo Alberto, Ferrara, Forleo, Frasson, Gaspari, Gei, Gitti, Labriola, Mattarella, Mazzucconi, Mensurati, Novelli, Occhetto, Paccetti, Riggio, Sarti, Sorice, Strumendo, Vecchiarelli e Zampieri.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464); e delle proposte di legge Tortorella ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214); Tassone: Modifiche delle norme di accesso alla dirigenza dello Stato (3317); Caria: Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (4586).**

**PRESIDENTE:** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pub-

bliche amministrazioni territoriali ed istituzionali»; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tortorella ed altri: «Nuova disciplina della dirigenza pubblica»; Tassone: «Modifiche delle norme di accesso alla dirigenza dello Stato»; Caria: «Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali».

Ricordo che nella seduta di ieri avevamo convenuto di rinviare il seguito della discussione dei provvedimenti in esame al fine di consentire al Governo una valutazione maggiormente approfondita in ordine alle diverse ipotesi di definizione del provvedimento prospettate nel corso del dibattito. Invito, pertanto, il rappresentante del Governo a far conoscere le proprie valutazioni al riguardo.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Ho già avuto modo di chiarire come la proposta formulata da alcuni colleghi, sulla quale il tesoro ha manifestato una posizione rigida, rappresenti a mio avviso una strada percorribile. Sulla base di tale considerazione, avevo chiesto ai proponenti di predisporre la formulazione di un preciso emendamento sì da poter avviare le necessarie consultazioni in sede governativa. Nonostante i tentativi esperiti nella giornata di ieri, non sono riuscito a stabilire i necessari contatti con gli interessati, che spero di potere incontrare oggi stesso. Infatti, in assenza di una formulazione precisa che possa costituire una base favorevole per l'approvazione parlamentare, qualsiasi iniziativa adottata in materia rischierebbe di rappresentare un tentativo puramente astratto.

PRESIDENTE. Ritengo necessario evitare una sorta di *surplace* tra il Parlamento, che non presenta emendamenti (probabilmente ritenendo che non sia stata acquisita una sufficiente certezza a livello finanziario), ed il Governo, il quale

dichiara di non poter configurare ipotesi di copertura in assenza di specifiche formulazioni emendative. Pertanto, se nel corso della prossima seduta non sarà formalizzato alcun emendamento, la Commissione sarà chiamata a decidere sulla base delle proposte esistenti, vale a dire sul testo comprensivo del nuovo trattamento economico per i dirigenti e per i professori universitari ovvero su un testo che disponga miglioramenti economici per i soli dirigenti. Successivamente chiederemo il prescritto parere alla Commissione bilancio e, quindi, procederemo nell'*iter*, dal momento che non possiamo interromperlo ulteriormente a causa della mancata formalizzazione dell'emendamento preannunciato.

ADRIANO CIAFFI. Signor presidente, vorrei sapere se si intende confermare la decisione assunta ieri in merito all'auspicata presenza del ministro del bilancio alla prossima seduta della Commissione.

PRESIDENTE. Sì, onorevole Ciaffi, il ministro Cirino Pomicino ha già ricevuto l'invito e mi auguro che vi aderisca, dal momento che la sua presenza in Commissione potrebbe contribuire a sbloccare la situazione.

Il seguito della discussione dei progetti di legge è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 20 maggio 1991.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO